



COMUNE DI TENNO

I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

- ANNO 2005-

Le aliquote stabilite per l'anno **2005 sono le stesse dell'anno precedente**. Il regolamento è invece stato modificato con efficacia dall'01.01.2005 per cui si consiglia di consultarlo sul sito www.comune.rivadelgarda.tn.it nella directory "Modulistica-TRIBUTI_TENNO").

- A) aliquota del **6 per mille** per tutte le unità immobiliari;
- B) riduzione al **4 per mille** per le abitazioni delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad **abitazione principale (dimora abituale) ed eventuali pertinenze di cui all'art. 6 del Regolamento Comunale**;
- C) **detrazione di Euro 200,00** per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, rapportate ai mesi dell'anno in cui tali requisiti esistono;
- D) L'aliquota viene inoltre **ridotta al 2 per mille ai comproprietari di fabbricati, per gli immobili diversi dalla propria dimora abituale**, risultanti invece **dimora abituale di parenti e affini** in linea retta entro il 1° grado, nelle quali il parente o affine abbia istituito la propria residenza e vi dimori abitualmente, e relative pertinenze come previste dall'art. 6, comma 2, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. L'aliquota ridotta di cui al presente paragrafo è concessa, a pena di decadenza, su comunicazione del beneficiario da presentarsi entro i termini di cui all'art. 9 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

Vigono le medesime agevolazioni già in vigore lo scorso anno. Si ricorda che Le agevolazioni sono concesse, **a pena di decadenza**, su comunicazione del beneficiario da presentarsi entro il 31/07/2006, **semprechè tali comunicazioni non sia già state inoltrate precedentemente**.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento: **(Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali.)** è possibile usufruire sia dell'aliquota agevolata del 4 per mille che della detrazione non completamente usufruita per l'abitazione principale, per le pertinenze classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza per tipologia catastale. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Nulla è cambiato rispetto all'anno precedente per quanto riguarda le **"Assimilazioni ad abitazione principale"** previste dall'art. 7 del Regolamento. Infatti le abitazioni che già non usufruiscono dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il 1° grado (figli, genitori, suoceri, nuore e generi ed eventuali figli naturali del coniuge), continuano ad essere equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. Si precisa che anche le pertinenze in uso a questi ultimi usufruiscono delle stesse agevolazioni previste al capo precedente.

Si ricorda che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altri diritti reali di godimento da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizione che la stessa non risulti locata. Tali soggetti passivi sconteranno le agevolazioni previste per le persone residenti.

E' inoltre considerata abitazione principale di persone residenti l'abitazione posseduta da personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile** purché la stessa risulti essere l'unica abitazione in proprietà e non risulti locata.

Le riduzioni d'imposta di cui sopra, per essere applicabili necessitano quindi di due caratteristiche:

- 1) di rientrare in quanto previsto dagli articoli sopra descritti;
- 2) di essere comunicate al Comune, per l'anno 2005, entro il 31/07/2006, **semprechè la comunicazione non sia già stata inoltrata precedentemente**.

L'agevolazione può essere concessa solo se soddisfa entrambe le condizioni richieste (si ricorda che la mancata comunicazione dell'agevolazione **non è sanabile** attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97).

Modulistica e Informazioni sono disponibili su internet all'indirizzo www.comune.rivadelgarda.tn.it nella directory "Modulistica-TRIBUTI_TENNO".

VERSAMENTI

Il versamento deve essere effettuato tramite apposito bollettino postale sul **c/c n. 50414085** intestato al **COMUNE DI TENNO - Incasso ICI - Via Roma n. 67**. Il bollettino può essere versato presso tutte le filiali della **CASSA RURALE ALTO GARDA** (senza addebito di ulteriori spese) oppure presso gli uffici postali (con addebito di spese).

CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA

Il calcolo sottostante può essere effettuato in modo automatico con stampa del facsimile del bollettino, accedendo al sito Internet comunale (www.comune.rivadelgarda.tn.it - Accesso riservato). E' necessario richiedere preventivamente la propria password d'accesso all'Ufficio Tributi Intercomunale.

Per il calcolo del tributo dovuto per l'anno **2005** si deve seguire la seguente procedura:

1. la rendita catastale deve essere aumentata del 5% e quindi deve essere moltiplicata per i seguenti coefficienti:

⇒ 100 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali A, B e C escluse le categorie A/10 e C/1;

⇒ 50 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e nella categoria A/10;

⇒ 34 per i fabbricati classificati nella categoria C/1.

2. al risultato così ottenuto si deve applicare l'aliquota di riferimento (vedi punti A, B e C).

3. dall'imposta risultante viene sottratta, per la sola imposta dovuta sull'abitazione principale con l'aggiunta delle eventuali pertinenze, la detrazione spettante (vedi punto D pagina precedente) rapportata ai mesi nei quali sussistono i requisiti per la sua applicazione. Si ricorda che la detrazione spetta all'immobile in quanto dimora abituale, per cui se esistono più aventi diritto, la stessa deve essere divisa in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso di ciascuno.

Tutto quanto sopra può essere riassunto nella seguente formula:

$$\text{Imposta} = \frac{\text{RC} \times 1,05 \times \text{CF} \times \text{AQ} \times \text{ME} \times \text{PE}}{1.200.000} - \frac{\text{DT} \times \text{ME}}{\text{AV} \times 12}$$

dove:

RC = rendita catastale (nel caso di dimora abituale vanno sommate le rendite relative ad eventuali pertinenze agevolate). Nel caso di aree fabbricabili o immobili del gruppo D a valori contabili non si usa il multipl. 1,05.

CF = coefficiente (ovvero 100, 50 o 34). Nel caso di aree fabbricabili o immobili del gruppo D a valori contabili non si usa

AQ = aliquota di riferimento

ME = mesi di possesso

PE = percentuale di possesso

DT = detrazione (solo per dimora abituale)

AV = numero dimoranti aventi diritto alla detrazione (solo per dimora abituale).

Possono esserci casistiche particolari (es. diversa percentuale di possesso fra dimora abituale e pertinenza, ecc.) per le quali la formula generale sopra esposta non può essere usata.

4. Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato a partire dal 30.6.2005 e comunque entro il 20.12.2005. Il versamento potrà quindi essere effettuato in un'unica rata entro tale periodo, con troncamento effettuato all'unità di Euro. (Es.: Euro 102,32 = Euro 102,00 - Euro 102,75 = Euro 102,00).

Non si fa luogo ad alcun versamento se il dovuto annuo è inferiore o uguale a Euro 10,00.